



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA CIRCOLO ARCI SERGIO GALLIA CF 00238760193

In data 21 dicembre 2013, alle ore 09:00 presso la sede sociale, in Piazza Azzurri d'Italia 3/A, si è riunita a seguito della convocazione del Consiglio Direttivo di Circolo, l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere il seguente Ordine del giorno:

1. Atto di costituzione del Circolo Arci Sergio Gallia
2. Modifiche dello Statuto del Circolo Arci Sergio Gallia

Per alzata di mano e all'unanimità viene nominato Presidente dell'Assemblea il sig. Giorgio Gerelli.

Constatato che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in tempo utile e che sono presenti 65 soci, in rappresentanza dei 189 alla data odierna, si delibera che l'Assemblea è validamente costituita, secondo lo Statuto di Circolo.

Si chiama a fungere da segretario di seduta il sig. Luigi Alquati.

1. Atto di costituzione del Circolo Arci Sergio Gallia

Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente dell'Assemblea informa l'assemblea che, prima di procedere alle modifiche statutarie necessarie, è bene richiamare la storia del circolo e dare perciò lettura dell'atto di costituzione, redatto in forma di atto ricognitorio in data 16/05/1993.

Si riporta di seguito l'atto costitutivo in forma di atto ricognitorio:

"Il Presidente informa l'assemblea che nonostante le ricerche eseguite, non si è trovato l'atto costitutivo del Circolo.

Per non perdere la memoria storica dell'associazionismo ARCI a Bonemerse, si provvede a redigere il presente Atto Ricognitorio facente funzione dell'Atto Costitutivo, cercando di ricostruire i passaggi più significativi che portano fino ad oggi.

Da una ricevuta in possesso del socio Biaggi Rosolino, si apprende l'esistenza di associazionismo a Bonemerse in data 16/09/1947 come circolo ENAL.

Una delibera dell'amministrazione comunale di Bonemerse, prot. n. 29 del 16/06/1977 parla di affitto del Circolo ENAL.

Nel periodo immediatamente successivo, con legge governativa, vengono aboliti i circoli ENAL, i soci aderiscono all'ARCI e, come da delibera comunale prot. n. 61 del Dicembre 1978 si parla di ristrutturazione del tetto dei locali del Circolo ARCI.

L'assemblea, valutato quanto sopra e sentita le numerose testimonianze dei soci anziani, decide all'unanimità che la data di costituzione del Circolo Arci si debba individuare al Dicembre 1978".

Terminata la lettura del presente atto costitutivo redatto in forma di atto ricognitorio, dopo breve dibattito il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

2. Modifiche dello Statuto del Circolo Arci Sergio Gallia

Il presidente informa l'Assemblea della necessità di provvedere alla modifica e integrazione dello Statuto del Circolo per rinnovarlo secondo le disposizioni degli organismi Arci sovraordinati.

Il presidente procede ora alla lettura delle modifiche dello Statuto in vigore.

Al Titolo I, art. 1 viene aggiunto "è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000", viene aggiunta la parola "Ha durata illimitata" e viene inserita la frase "Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale ai sensi della L.383/2000, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Il Circolo agisce nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di associazionismo e di promozione sociale. L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo I, art. 2, il primo comma viene cambiato in "Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività e servizi in ambito ricreativo, culturale, formativo, informativo e turistico".

Il terzo comma diventa "Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati." L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo II, art. 3 nel primo comma si sostituisce la terza frase con "indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa". Il terzo comma diventa "Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza". Viene abolito. "È fatto esplicito divieto di associare temporaneamente" e viene inserito "Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo

nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine". L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo II, l'art. 7 la parte "Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le decisioni degli organi sociali, nonché al mantenimento di un'irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo" diventa

"Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione".

L'assemblea approva all'unanimità.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile". L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo II, all'art. 8 viene aggiunta la frase "scioglimento del Circolo". L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo III, art. 11 viene aggiunto alla fine "partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi". L'assemblea approva all'unanimità.

Al titolo III, art. 12 la parola "deroga" viene modificata con "proroga". Si aggiunge inoltre "Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria". L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo III, art. 13 viene aggiunto "La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo".

Viene eliminata la frase "L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci".

La frase "Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature" viene modificata in "Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà

tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature". L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo III viene inserito ex novo l'art. 14: "Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature." L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo IV, l'art. 15, ex art. 14, il secondo comma viene sostituito con "Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network ecc.)". L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo IV art. 16, ex art. 15, viene modificato in "L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione." L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo IV art. 17, ex art. 16, viene modificato in: "L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di tre deleghe nelle assemblee e nelle votazioni." L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo IV, l' art. 18, ex art. 17, riporta alcune parti dell'ex art. 16 e diventa pertanto: "Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti, in un'assemblea valida alla presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili (e-mail, telefono, social network, stampa locale ecc.), le modifiche potranno comunque essere deliberate.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 31." L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo IV nell'art. 19, vengono compresi gli ex artt. 17, 19 e 20 e diventa pertanto: "L'assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione". L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo IV art. 20 si riportano i contenuti dell'ex art. 18, e diventa pertanto: "L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d'iscrizione al Circolo;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo V viene inserito ex novo l'art. 21:

"Sono organismi del Circolo:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Garanti (facoltativo)."

Gli articoli seguenti dello Statuto assumono perciò una diversa numerazione progressiva rispetto allo Statuto precedente. L'assemblea approva all'unanimità.

Al titolo V art. 22, ex art. 21, viene completata la frase: "È composto da un minimo di sei" inserendo alla fine "ad un massimo di ventuno membri".

L'assemblea approva all'unanimità.

Al titolo V art. 23, ex art. 22, viene inserito in coda "ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea." L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo V l'art. 24, ex art. 23, all'ultimo comma si sostituisce "amministrativo" con "organizzativo". Viene inoltre inserita in coda la seguente parte: "il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo;

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti alle esigenze legate alle attività del Circolo e attribuire ad essi deleghe specifiche".

L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo V art. 25, ex art. 24, viene aggiunto al secondo comma: "predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;"

Al quarto comma viene aggiunto "può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;"

Alla fine viene aggiunto: "presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo."

L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo V art. 26, ex art. 25, viene aggiunto al primo comma "viene ordinariamente convocato a cura del Presidente tramite avviso ad ogni membro contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno".

Viene aggiunto alla fine "Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo."

L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo V art. 27, ex art. 26, viene modificato "tre riunioni consecutive" in cinque riunioni consecutive". Inoltre la frase "Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio" viene sostituita con "Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano

dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti." L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo V all'art. 28, ex. art. 27, viene aggiunta in coda la seguente frase: "In alternativa, è demandato al Collegio dei Garanti dell'Associazione ARCI sovraordinato il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9".
L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo V all'art. 29, ex art. 28 viene aggiunta la frase "nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo." L'assemblea approva all'unanimità.

Al Titolo VI all'art. 32, ex art. 31, viene aggiunto il seguente periodo: "Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato".
La parte successiva viene modificata in: "In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell'ARCI e comunque per scopi di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori eletto dall'assemblea dei soci, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo".
L'assemblea approva all'unanimità.

Conclusa la votazione articolo per articolo, l'Assemblea, su proposta del Presidente, rilevato che gli scopi e le finalità contenute nello Statuto di cui si è data lettura risultano conformi agli scopi e alle finalità per cui il Circolo fu costituito, dopo breve discussione, approva all'unanimità lo Statuto del Circolo Arci Sergio Gallia con le relative modifiche, unitamente al presente Atto ricognitorio facente funzione di Atto di Costituzione. Non essendoci null'altro da discutere e deliberare, viene sciolta l'Assemblea alle ore 12:00.

il Presidente dell'Assemblea


Giorgio Gerelli



Bonemerse, li 21/12/2013

il Segretario Verbalizzante

Liliana Ghinaglia



17 GEN. 2014

REGISTRATO A CREMONA IL AL N° 131 SERIE 3

VERSATI € 238,40 (Duecentotrentotto/40)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TR216L00013800NE



PER DELEGA DEL DIRETTORE

L'IMPIEGATO PREPOSTO
M. Cristina GARRITO



STATUTO DEL CIRCOLO ARCI SERGIO GALLIA CF 00238760193

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

Il CIRCOLO ARCI SERGIO GALLIA costituito in Bonemerse, è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 ed è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico, progressista. Ha durata illimitata.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale ai sensi della L.383/2000, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Il Circolo agisce nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di associazionismo e di promozione sociale.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Articolo 2

Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività e servizi in ambito ricreativo, culturale, formativo, informativo e turistico.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

I SOCI

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente

dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ARCI e il nominativo sarà annotato nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Articolo 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo; ciò vale anche per i famigliari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede;

- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento del Circolo;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Articolo 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria del circolo, con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

Articolo 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti coloro che, alla data di convocazione dell'assemblea, siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network ecc.).

Articolo 16

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di tre deleghe nelle assemblee e nelle votazioni.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti, in un'assemblea valida alla presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili (e-mail, telefono, social network, stampa locale ecc.), le modifiche potranno comunque essere deliberate.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun

organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d'iscrizione al Circolo;

- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Articolo 21

Sono organismi del Circolo:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Garanti (facoltativo)

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

È composto da un minimo di sei ad un massimo di ventuno membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto organizzativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo;

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti alle esigenze legate alle attività del Circolo e attribuire ad essi deleghe specifiche.

Articolo 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese; viene ordinariamente convocato a cura del Presidente tramite avviso ad ogni membro contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a cinque riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 28

Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. È chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

In alternativa, è demandato al Collegio dei Garanti dell'Associazione ARCI sovraordinato il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

Articolo 29

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Articolo 30

I sindaci revisori e i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 31

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Articolo 32

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a

quelle dell'ARCI e comunque per scopi di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori eletto dall'assemblea dei soci, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.


DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.


Il Presidente

Giorgio Gerelli



Il Segretario

Liliana Ghinaglia



Bonemerse, li 21/12/2013

blea unanime viene offerto di mandare le elezioni delle cariche sociali alla data del 16 Aprile 1993 alle h 21 nei locali del circolo non erudori niente oltre da discutere e deliberare, il presidente viene allora la seduta alle h. 23

Il presidente Rozzi Stefano

Il segretario
Giuseppe Lisane

Verbale assemblea straordinaria dei soci in seconda convocazione

L'anno 1993, il giorno 16, del mese di Aprile alle h. 21 presso la sede dell'ARCI in Via Roma 3, si è riunita a seguito convocazione dell'assemblea ordinaria del 30.3.93, l'assemblea straordinaria dei soci in seconda convocazione per discutere e deliberare i seguenti ordine del giorno:

1) elezioni cariche sociali 1993/95

2) Deliberazione **atto ricognitivo**

3) varie

Per attata di mano e all'unanimità viene nominato presidente dell'assemblea il sig. Rozzi Stefano. Costatato che l'avviso di convocazione è stato pubblicato in tempo utile e che sono presenti 22 soci, si delibera che l'assemblea è validamente costituita e chiama a fungere da segretario la sig. Giuseppe Lisane.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, il presidente comunica all'assemblea che bisogna procedere alla votazione per il rinnovo delle cariche sociali a scrutinio segreto e chiama a fungere da scrutatori i sig. Montagna Livio e Benabate Rino. Dallo scrutinio risultano